



27 settembre 2023

---

**Modifica dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell'energia e della potenza elettriche (OSMisE; RS 941.251)**

**Regolamentazione degli strumenti di misurazione nelle stazioni di ricarica per veicoli elettrici**

Note esplicative per la consultazione degli ambienti interessati

# 1 Tratti fondamentali del disegno di legge

## 1.1 Situazione iniziale

Il 1° ottobre 2015 è entrata in vigore l'ordinanza del DFGP del 26 agosto 2015 sugli strumenti di misurazione dell'energia e della potenza elettriche (OSMisE; RS 941.251). L'ordinanza si applica, tra l'altro, ai contatori d'elettricità impiegati per la determinazione del consumo o dell'erogazione di elettricità nelle economie domestiche private, nelle aziende commerciali e nell'industria leggera (art. 2 cpv. 1 lett. a OSMisE). Sono esplicitamente esclusi dal campo d'applicazione dell'ordinanza i contatori d'elettricità utilizzati da clienti di passaggio nelle stazioni di ricarica per veicoli elettrici (art. 2 cpv. 2 lett. a OSMisE).

Questa eccezione è stata decisa quando l'OSMisE è stata emanata principalmente per due motivi. Da un lato, non era ancora chiaro quali soluzioni tecniche avrebbero prevalso per misurare l'elettricità fornita dalle stazioni di ricarica per veicoli elettrici. D'altra parte, il numero di stazioni di ricarica per veicoli elettrici già installate non era ancora elevato e l'importanza economica dell'approvvigionamento di energia elettrica presso tali stazioni era modesta.

Nei quasi otto anni dall'entrata in vigore dell'OSMisE entrambe le cose sono cambiate. Oggi si sono affermate diverse soluzioni tecnologiche e l'importanza dell'elettromobilità è in costante aumento. È quindi giunto il momento di assoggettare la misurazione dell'approvvigionamento di energia elettrica ai requisiti dell'OSMisE anche se l'acquisto è effettuato da clienti di passaggio nelle stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Non è più giustificata una deroga alle norme metrologiche che si applicano ad altri tipi di acquisto di elettricità da parte di privati, ma anche all'acquisto di carburanti come benzina e diesel.

## 1.2 Punti salienti della revisione

L'essenza del disegno di legge consiste nell'eliminare l'articolo 2 capoverso 2 lettera a OSMisE e quindi assoggettare all'OSMisE anche i contatori d'elettricità utilizzati da clienti di passaggio nelle stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Il disegno di legge è concepito in modo tale da tutelare, da un lato, i consumatori e la concorrenza leale tra i diversi fornitori e, dall'altro, da garantire (con adeguati periodi di transizione) la protezione degli investimenti già effettuati nelle stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Entrambe le misure sono nell'interesse degli obiettivi ambientali e climatici di promozione dell'elettromobilità.

In linea di principio, le disposizioni vigenti dell'OSMisE sui requisiti degli strumenti di misurazione, le procedure per l'immissione sul mercato e le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione sono appropriate anche per gli strumenti di misura ora regolamentati. Per evitare ambiguità, è opportuno apportare alcune precisazioni tecniche all'OSMisE. Ad esempio, occorre chiarire che anche i contatori d'elettricità per corrente continua, come quelli utilizzati in parte nelle stazioni di ricarica per veicoli elettrici, sono soggetti alle disposizioni dell'OSMisE. Inoltre, si prevede di estendere a questi strumenti di misura la procedura statistica per il mantenimento della stabilità di misurazione, attualmente non ancora consentita per i trasformatori di misura. I trasformatori di misura vengono utilizzati in numerose stazioni di ricarica per veicoli elettrici; la procedura statistica per il mantenimento della loro stabilità di misurazione riduce l'onere rispetto alla verifica successiva, che è attualmente l'unico metodo per mantenere la stabilità di misurazione dei trasformatori di misura. La procedura di controllo statistico per gli strumenti di misurazione nelle stazioni di ricarica per veicoli elettrici (così come la verifica successiva) sarà presumibilmente effettuata dall'Istituto federale di metrologia (METAS). Ciò riduce al minimo l'onere amministrativo di questa procedura, non da ultimo perché i vari attori coinvolti nella fornitura di stazioni di ricarica per veicoli elettrici hanno un unico interlocutore per il mantenimento della stabilità di misurazione.

Attualmente è già in funzione un maggior numero di stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 15a garantiscono che tali stazioni di ricarica possano continuare a essere utilizzate in generale anche dopo l'entrata in vigore della revisione

dell'OSMisE. Le disposizioni transitorie non si applicano solo alle stazioni di ricarica per veicoli elettrici utilizzati da clienti di passaggio, ma anche per le stazioni di ricarica che già oggi sono soggette all'OSMisE. Ciò include, in particolare, le stazioni di ricarica (wallbox), come quelle utilizzate nei capannoni di parcheggio dagli inquilini o dai proprietari di condomini e attraverso le quali viene fatturata la quantità di energia acquistata.

## 2 Note esplicative relative alle singole disposizioni

*Articolo 2 capoverso 2 lettera a:* Viene abrogata la precedente esenzione dal campo d'applicazione dell'OSMisE per i contatori d'elettricità utilizzati da clienti di passaggio nelle stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Tali contatori d'elettricità sono pertanto soggetti all'OSMisE.

*Articolo 3 lettera f:* Il termine "energia attiva" è stato finora utilizzato nell'OSMisE, ma non definito. La definizione ora inserita non modifica la situazione giuridica esistente, ma chiarisce che gli strumenti di misurazione dell'energia attiva comprendono sia i dispositivi di misurazione della corrente alternata che della corrente continua.

### *Articolo 6 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione*

*Capoverso 1:* Oggi, le scadenze per la verifica successiva non fanno distinzione tra i contatori d'elettricità per corrente alternata e quelli per corrente continua. Dato che, a differenza degli usi degli strumenti di misurazione finora regolamentati dall'OSMisE, nelle stazioni di ricarica per veicoli elettrici vengono spesso utilizzati contatori per corrente continua, è necessario regolamentarli esplicitamente. La scadenza per i contatori per corrente continua sarà più breve rispetto a quella per i contatori per corrente alternata, in quanto gran parte di essi sarà probabilmente utilizzata nelle stazioni di ricarica rapida e sarà esposta a grandi fluttuazioni di temperatura (a causa delle condizioni ambientali e del riscaldamento in presenza di correnti elevate). È quindi prevedibile che tali contatori invecchino più rapidamente. Tuttavia, come nel caso dei contatori per corrente alternata, anche per i contatori per corrente continua è improbabile che il termine per la verifica successiva abbia un significato pratico, poiché di solito viene utilizzata la procedura di controllo statistico.

*Capoverso 2<sup>bis</sup>:* Questa disposizione consente di prorogare il termine per la verifica successiva per i contatori d'elettricità progettati in modo appropriato. Allo stato attuale della tecnologia, i fabbricanti potrebbero utilizzare a questo scopo contatori d'elettricità con ingressi puramente digitali, da utilizzare nelle stazioni di ricarica con correnti molto elevate insieme a trasformatori di misura. In questa situazione il prolungamento del termine per la verifica successiva potrebbe avere l'effetto di non rendere necessaria alcuna procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione durante la durata di vita di una stazione di ricarica per veicoli elettrici.

*Capoverso 3:* Nei casi (presumibilmente rari) in cui i termini per la verifica successiva debbano essere ridotti ai sensi del capoverso 2 la procedura di controllo statistico non deve essere accessibile. La prima frase del capoverso 3 è completata in questo senso.

### *Articolo 7 Classi di accuratezza*

La regolamentazione attuale delle classi di accuratezza è stata ripresa senza modifiche dall'ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli strumenti di misurazione dell'energia e della potenza elettriche. Essa ha implementato le disposizioni della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misurazione. Attualmente è conforme ai requisiti sostanzialmente identici della direttiva 2014/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'immissione sul mercato di strumenti di misurazione ("MID"; allegato V [MI-003] n. 7). La nuova formulazione dell'articolo 7 non modifica sostanzialmente questo aspetto, ma stabilisce inoltre requisiti speciali per i contatori d'elettricità che, come nel caso delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici, non sono utilizzati per misurare le prestazioni fornite da servizi di pubblica utilità ai sensi della MID.

#### *Articolo 7a Errori massimi tollerati in caso di controlli*

Come per vari altri strumenti di misurazione, anche per i contatori d'elettricità devono essere introdotti errori massimi tollerati speciali e più ampi per i controlli al di fuori delle procedure periodiche per il mantenimento della stabilità di misurazione. Ciò consentirà, da un lato, di tollerare deviazioni maggiori nelle misurazioni entro limiti definiti con precisione nei singoli casi, e dall'altro, di evitare la necessità di sostituire a costi considerevoli strumenti di misurazione, che continuano a fornire valori di misurazione tollerabili.

#### *Articolo 10 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione*

Come già indicato nei punti principali della revisione (cfr. qui sopra al n. 1.2), in futuro la procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione sarà ammessa anche per i trasformatori di misura. L'articolo 10 OSMisE deve essere completato di conseguenza e redatto in modo analogo all'articolo 6 OSMisE.

#### *Articolo 10a Errori massimi tollerati in caso di controlli*

Le osservazioni relative all'articolo 7a si applicano, mutatis mutandis, all'articolo 10a.

#### *Articolo 11 Installazione, messa in servizio e manutenzione degli strumenti di misurazione*

Questa nuova disposizione sostituisce l'articolo 12 capoverso 3 OSMisE.

*Articolo 13 capoverso 1:* Oggi tale disposizione impone all'utilizzatore di tenere un registro di controllo degli strumenti di misurazione utilizzati "nel suo settore di distribuzione". Questa regolamentazione è concepita in funzione della fornitura di energia elettrica nelle varie reti elettriche. In futuro, anche i fornitori di stazioni di ricarica per veicoli elettrici dovranno tenere un registro di controllo, indipendentemente dalla rete elettrica in cui operano le stazioni di ricarica. Occorre pertanto sopprimere il termine "settore di distribuzione".

#### *Articolo 15a Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...*

Le disposizioni transitorie relative alla presente modifica dell'OSMisE sono suddivise in due categorie. Il capoverso 1 riguarda tutti i contatori d'elettricità, i capoversi da 2 a 7 riguardano solo gli strumenti di misurazione (contatori d'elettricità e trasformatori di misura) nelle stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

*Capoverso 1:* Tale disposizione evita la necessità di sostituire a causa della modifica dell'articolo 7 i contatori d'elettricità legittimamente utilizzati in conformità con le disposizioni precedentemente applicabili.

*Capoversi da 2 a 7:* Queste disposizioni garantiscono che la presente modifica dell'OSMisE possa dispiegare nel tempo i suoi effetti a tutela dei consumatori e della concorrenza leale tra i diversi fornitori senza vanificare gli investimenti già effettuati nelle stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Come già indicato nei punti principali della revisione (cfr. qui sopra al n. 1.2), le disposizioni si applicheranno anche alle stazioni di ricarica per veicoli elettrici già soggette all'OSMisE, come le stazioni di ricarica (wallbox) nei capannoni di parcheggio, attraverso le quali viene fatturata la quantità di energia acquistata. L'introduzione a posteriori di una regolamentazione transitoria per queste stazioni di ricarica tiene conto degli interessi degli utilizzatori di tali stazioni. In virtù della regolamentazione transitoria, ad esempio, i membri delle associazioni di proprietari di condomini che al momento dell'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza utilizzano box a muro (wallbox) con contatori d'elettricità non classificati come conformi non sono tenuti a sostituirli per motivi legali, anche se funzionano correttamente. L'interesse degli utilizzatori ha quindi un peso maggiore rispetto all'interesse dei fabbricanti di contatori d'elettricità che già oggi sono sottoposti alla valutazione della conformità per l'applicazione delle disposizioni attualmente in vigore.

Gli elementi di cui all'articolo 15a capoversi da 2 a 7 sono illustrati in dettaglio nella tabella allegata alle presenti note esplicative.

### *Allegato 3 Requisiti specifici dei trasformatori di misura*

Questo allegato deve essere modificato in modo tale che i cosiddetti trasformatori per strumenti a bassa potenza (Low-Power Instrument Transformer, LPIT) siano ora anch'essi soggetti alle disposizioni dell'OSMisE. Ciò consente di utilizzarli anche nel campo d'applicazione dell'OSMisE e di eliminare un possibile ostacolo legale allo sviluppo tecnologico. Ciò non cambia nulla per i trasformatori di misura soggetti alla legge vigente.

### *Allegato 4 Procedura di controllo statistico*

In futuro, la procedura di controllo statistico per il mantenimento della stabilità di misurazione sarà ammessa anche per i trasformatori di misura. L'allegato 4 disciplina attualmente tale procedura solo per i contatori d'elettricità. Il testo deve essere adattato a livello redazionale; non sono necessarie modifiche sostanziali.

## **3 Conseguenze**

Con la presente modifica dell'OSMisE anche i contatori d'elettricità utilizzati da clienti di passaggio nelle stazioni di ricarica per veicoli elettrici sono soggetti all'OSMisE. La regolamentazione che si applicherà in futuro è concepita in modo tale da non ostacolare lo sviluppo tecnologico. Inoltre, disposizioni transitorie dettagliate garantiranno che gli investimenti già effettuati nell'infrastruttura di ricarica siano generalmente protetti. Allo stesso tempo, la futura regolamentazione tutelerà i consumatori e garantirà una concorrenza leale tra i diversi fornitori, introducendo regole metrologiche chiare (sui requisiti, sull'immissione sul mercato e sul mantenimento della stabilità di misurazione) per gli strumenti di misurazione nelle stazioni di ricarica.

## **4 Aspetti giuridici**

### **4.1 Diritto sostanziale**

Ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione del 15 febbraio 2006 (RS 941.210) uno strumento di misurazione è soggetto alla presente ordinanza se è utilizzato per una delle categorie ivi elencate (che comprendono il commercio e le transazioni commerciali) e se il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha emanato in un'ordinanza le disposizioni necessarie che contengono i requisiti metrologici specifici. Con la presente modifica dell'OSMisE il DFGP specifica in modo più dettagliato quali strumenti di misurazione in relazione all'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici sono soggetti all'ordinanza sugli strumenti di misurazione e quali norme si applicano ad essi.

### **4.2 Diritto di consultazione**

Nella fattispecie, non si tratta né di una modifica di un'ordinanza di grande portata ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera d della legge sulla procedura di consultazione (LCo; RS 172.061) né di una modifica di un'ordinanza che riguardi in misura rilevante i singoli Cantoni o tutti i Cantoni o che venga attuata in larga misura al di fuori dell'Amministrazione federale (art. 3 cpv. 1 lett. e LCo). Non si procederà pertanto ad alcuna consultazione. Le parti interessate hanno la possibilità di presentare le loro osservazioni nel quadro di una consultazione informale.

## Allegato

### Sintesi dell'articolo 15a capoversi 2 a 7

(supponendo che la modifica dell'ordinanza entri in vigore il 1° luglio 2024; in caso contrario, le date saranno spostate di conseguenza)

<b>Capoverso</b>	<b>Data</b>	<b>Regolamentazione</b>
2	30 giugno 2027 30 giugno 2042	I contatori d'elettricità e i trasformatori di misura, che non soddisfano le disposizioni dell'OSMisE, possono essere installati nelle stazioni di ricarica per veicoli elettrici fino al 30 giugno 2027, a condizione che vengano rispettati gli errori massimi tollerati. Questi strumenti di misurazione possono essere utilizzati fino al 30 giugno 2042.
3	1° luglio 2027	I termini per le procedure di mantenimento della stabilità di misurazione di cui agli articoli 6 e 10 OSMisE iniziano a decorrere per tutti i contatori d'elettricità e i trasformatori di misura nelle stazioni di ricarica installate entro il 30 giugno 2027.
4	30 giugno 2027	I contatori d'elettricità nelle stazioni di ricarica per veicoli elettrici possono continuare ad essere utilizzati nel luogo in cui saranno utilizzati il 30 giugno 2027, anche se la loro classe di accuratezza non è conforme all'articolo 7 OSMisE.
5	30 giugno 2027 30 giugno 2042	Per i contatori d'elettricità e i trasformatori di misura installati nelle stazioni di ricarica per veicoli elettrici senza indicazione di una classe di accuratezza si applicano gli errori massimi tollerati specificati nel presente capoverso. Questi strumenti di misurazione possono essere utilizzati fino al 30 giugno 2042.
6	30 giugno 2032	Se nel caso di stazioni di ricarica per veicoli elettrici si verificano perdite tra la misurazione e il punto di consegna al consumatore a scapito di quest'ultimo, fino al 30 giugno 2032 tali perdite possono essere superiori in misura definita a quelle successive.
7	1° luglio 2024	A partire dall'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza i risultati delle misurazioni delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici che rientrano nel campo d'applicazione dell'OSMisE possono essere contestati ai sensi dell'articolo 29 OSMisE. La verifica è effettuata dal METAS ed è limitata al rispetto degli errori massimi tollerati.